

REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO
DI CHIMICA E FARMACIA

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Chimica e Farmacia (di seguito per brevità indicato come "Dipartimento") dell'Università degli Studi di Sassari (di seguito denominata "Ateneo"), secondo quanto previsto dagli articoli 35 e seguenti dello Statuto dell'Autonomia.

Articolo 2
Natura e funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura su cui si fonda l'organizzazione della ricerca e della didattica, costituita sulla base del progetto scientifico e didattico presentato all'Ateneo.

2. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività – rivolte all'esterno – ad esse correlate o accessorie; a tal fine determina le politiche di reclutamento del personale docente.

3. Nel rispetto dell'autonomia e della libertà del singolo docente, il Dipartimento organizza, gestisce e promuove:

- a) le attività di ricerca scientifica, favorendo la collaborazione fra le diverse aree del sapere e l'interdisciplinarietà;
- b) le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca, dei master universitari;
- c) le attività di consulenza scientifica e tecnologica, svolte sulla base di contratti e convenzioni;
- d) l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;
- e) i corsi di perfezionamento e le altre attività di formazione;

esercita, inoltre, le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia, dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.

Articolo 3
Caratteri e organizzazione

1. il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità e dal regolamento generale di Ateneo.

2. Sono organi del Dipartimento il Consiglio del Dipartimento, il Direttore e la Giunta; nell'ambito del Dipartimento sono istituite la Commissione paritetica docenti-studenti, il Comitato per la Ricerca, il Comitato per la Didattica nonché la Commissione Erasmus e Internazionalizzazione, nominata secondo i criteri stabiliti dall'Ateneo.

3. La composizione, l'organizzazione e le funzioni degli organi del Dipartimento sono regolate dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo e, nei limiti da essi stabiliti, dal presente regolamento.

4. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia, dai regolamenti generali e da quello di Ateneo o dal presente regolamento, le elezioni in seno al Dipartimento si svolgono con le seguenti modalità: a ciascun elettore è consegnata una scheda sulla quale può esprimere una sola preferenza; l'elezione avviene a scrutinio segreto; risulta eletto il candidato che per ciascuna area abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale il candidato che appartenga al genere meno rappresentato; in caso di ulteriore parità, nell'ordine, il professore ordinario, il professore associato, il ricercatore universitario, il docente con maggiore anzianità di ruolo.

5. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, che svolge le funzioni indicate dallo Statuto, dal presente regolamento e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 4

Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.

2. In particolare, il Consiglio del Dipartimento:

- a) delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
- b) approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione;
- c) adotta i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture di raccordo, della Scuola di Dottorato di ricerca e delle eventuali Scuole di specializzazione;
- d) adotta il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
- e) richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;
- f) approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;
- g) attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
- h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca e di didattica;
- i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
- j) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;
- k) promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
- l) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;
- m) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;
- n) determina sui fondi della ricerca scientifica, destinati alle spese di funzionamento e sui proventi derivati da contratti di ricerca e di consulenza e dalle prestazioni per conto terzi l'eventuale quota da destinare a titolo di concorso alle spese generali del Dipartimento;
- o) delibera sulla stipula di contratti, nonché di convenzioni attuative relative all'attività di ricerca in virtù dell'autonomia negoziale conferita al Dipartimento secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- p) delibera su proposta del Direttore sulla cancellazione degli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi;

q) approva, coadiuvato dalla Giunta, le proposte di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo, formulate dal Direttore;

r) delibera, nell'ambito del Regolamento di Ateneo, il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento dei docenti afferenti al Dipartimento;

s) autorizza, dopo aver verificato che siano soddisfatte le esigenze dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, lo svolgimento di insegnamenti presso altre strutture dell'Ateneo o presso altri Atenei;

t) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionali, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.

u) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.

3. Il consiglio del Dipartimento formula norme interne per disciplinare l'uso delle strumentazioni comuni, l'accesso al Dipartimento ed ai singoli laboratori.

4. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:

a) il Direttore del Dipartimento;

b) i docenti afferenti al Dipartimento;

c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnati al Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;

d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, in misura pari al 15 per cento dei suoi membri, i quali restano in carica per due anni;

e) un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;

f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;

g) il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.

5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

6. Il Consiglio del Dipartimento può istituire una o più commissioni, affidando loro l'incarico di istruire alcune deliberazioni e di dare attuazione alle decisioni assunte in relazione a specifiche materie di particolare rilevanza per il Dipartimento medesimo.

Articolo 5

Doveri e facoltà del personale docente

1. Il personale afferente al Dipartimento, secondo le rispettive competenze, è tenuto a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca scientifica e a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento.

2. Ciascun docente può collaborare alle attività didattiche e di ricerca scientifica svolte nell'ambito di altri Dipartimenti, nei limiti e alle condizioni stabilite dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo.

3. Ciascun docente del Dipartimento, secondo le rispettive competenze, svolge attività didattica e può assumere ruoli di responsabilità nei corsi di laurea e di laurea magistrale, nelle scuole di dottorato di

ricerca, nelle scuole di specializzazione e nei master universitari, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

4. A tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento è garantito l'uso delle apparecchiature e dei servizi in dotazione al Dipartimento, salvo differenti disposizioni, e comunque nel rispetto di regole che ne garantiscono un uso corretto.

Articolo 6

Ammissione di nuovi docenti

1. L'ammissione di nuovi docenti è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.

2. La richiesta da parte del docente interessato è presentata al Direttore del Dipartimento interessato e, per conoscenza, al Rettore, corredata dal curriculum didattico e scientifico.

Articolo 7

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all'esecuzione delle delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta; nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno; l'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno, in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.

3. Il Direttore designa tra i docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Il Direttore può delegare ad uno o più membri del Dipartimento lo svolgimento di funzioni proprie in relazione a specifiche materie.

5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore superiore a quattro mesi, si provvede all'elezione del nuovo Direttore, con le modalità previste dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo.

6. Il Direttore stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento inserendovi gli argomenti la cui discussione sia stata eventualmente richiesta da almeno 1/5 dei componenti del Consiglio.

7. Coadiuvato dal Consiglio e dalla Giunta, il Direttore esercita le seguenti funzioni:

a) predispone annualmente, di concerto con il Responsabile Amministrativo, le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica;

b) predispone, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, l'eventuale organizzazione di Centri di Studio e Laboratori anche in comune con altri Dipartimenti di università italiane e straniere e con altri centri di ricerca e istituzioni scientifiche, nonché i relativi necessari strumenti organizzativi, ed eventualmente promuove e stipula contratti e convenzioni tra il Dipartimento e gli enti interessati;

c) è responsabile, di concerto con il Responsabile Amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento stesso;

- d) di concerto con il Responsabile amministrativo predisporre ogni anno, entro il 15 dicembre, il bilancio preventivo e, entro il 15 marzo, il conto consuntivo della gestione del precedente esercizio con allegata una relazione contabile, la cui approvazione da parte del Consiglio deve avvenire rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 marzo;
- e) dispone, di concerto con il Responsabile Amministrativo, le spese necessarie al Dipartimento. A tal fine assume le obbligazioni e provvede a disporre l'adempimento ordinando il relativo pagamento, sempre fatta salva l'autonomia degli assegnatari del fondo di ricerca nella gestione dei fondi loro specificamente attribuiti, secondo quanto previsto dal regolamento contabile di ateneo;
- f) può stipulare, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, i contratti nonché le convenzioni attuative relative all'attività di ricerca in virtù dell'autonomia negoziale conferita al Dipartimento secondo quanto disposto dal regolamento contabile di ateneo;
- g) può avvalersi dei competenti uffici dell'Amministrazione universitaria per lo svolgimento delle procedure negoziali;
- h) è consegnatario dei beni mobili del Dipartimento, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, e può affidare con apposito verbale, per esigenze organizzative o di servizio, ad altri agenti responsabili determinati beni mobili. Fanno eccezione i materiali inventariabili acquistati con fondi di contratti CNR o di altri enti, per i quali esista un apposito inventario dell'ente;
- i) agisce ove necessario nei confronti di terzi, fermo restando che la rappresentanza legale del Dipartimento spetta al Rettore.

Articolo 8

Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento generale di Ateneo, quelli attribuitigli dal presente regolamento e gli altri che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.
2. In particolare, la Giunta istruisce le deliberazioni relative:
 - a) all'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento;
 - b) ai documenti di programmazione e di rendicontazione;
 - c) ai regolamenti del Dipartimento e delle altre strutture didattiche e di ricerca;
 - d) al piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
 - e) all'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti;
 - f) al piano dell'offerta formativa;
 - g) all'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
 - h) ai programmi di ricerca interdipartimentali;
 - i) alla relazione annuale sull'attività svolta dal Dipartimento;
 - l) al buon andamento e alla qualità delle attività di ricerca e di didattica.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore ed è composta dai membri eletti dal Consiglio del Dipartimento, nel rispetto dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti di Ateneo; alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto.
4. La Giunta è composta da 11 membri, individuati come segue:
 - a) il Direttore del Dipartimento;

- b) 6 docenti di ruolo in ragione di: 2 rappresentanti dei Professori di I fascia, 2 rappresentanti dei Professori di II fascia e 2 rappresentanti dei ricercatori;
- c) 1 rappresentante del comitato per la Didattica;
- d) 1 rappresentante del Comitato per la Ricerca;
- e) 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- f) 1 rappresentante di dottorandi e assegnisti di ricerca.

In aggiunta a questi, per esigenze specifiche, partecipano alle riunioni della Giunta delegati del Direttore, rappresentanti dei corsi di studio, dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione, 1 rappresentante degli studenti, con voto deliberativo.

5. L'elezione della Giunta avviene di norma in un'unica seduta del Consiglio del Dipartimento, con voto limitato nell'ambito delle singole componenti accademiche. Qualora i membri di una componente siano in numero inferiore o pari a quello previsto, tutti gli stessi entrano a farne parte. Qualora una componente sia rappresentata da un numero di componenti inferiore a quello previsto, non varia il numero dei membri della Giunta delle altre componenti.

6. L'elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo del Dipartimento; l'elettorato attivo a tutti i docenti.

7. I membri della Giunta restano in carica per tre anni accademici. In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo di un membro della Giunta, la Giunta viene reintegrata eleggendo un nuovo membro della stessa componente.

8. La Giunta è convocata secondo un proprio calendario e ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno 1/5 dei componenti ne facciano richiesta.

Articolo 9

Commissione paritetica studenti-docenti

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività;
- b) individuare criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti, monitorare l'attività didattica e proporre al Consiglio del Dipartimento iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
- c) formulare pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio, e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

2. La Commissione paritetica è presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento almeno due volte l'anno; è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso.

3. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

Articolo 10

Convocazione e validità delle adunanze

1. Gli organi collegiali del Dipartimento sono convocati con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della convocazione, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
2. Per la validità delle adunanze, salvo che sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo, è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.
3. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza, anche a mezzo Posta elettronica o altro strumento telematico, salvo che non sia diversamente disposto.

Articolo 11

Delibere limitate ad alcuni componenti del Consiglio

1. Le delibere che riguardino i soli professori di prima fascia o i professori di seconda fascia o i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiore.

Articolo 12

Responsabile amministrativo

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, appartenente di norma alla categoria D dell'area amministrativo-contabile, nominato dal Direttore generale, sentito il Direttore della struttura interessata.
2. Il Responsabile amministrativo:
 - a) cura la predisposizione tecnica della proposta di budget sulla base delle linee guida definite annualmente;
 - b) coordina le attività e vigila sull'andamento della gestione amministrativo-contabile del centro amministrativo-contabile ed effettua i relativi controlli;
 - c) provvede alla corretta registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse ed alla verifica delle relative disponibilità; corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
 - d) collabora con l'Area bilancio e politiche finanziarie, per la parte di competenza, per la predisposizione delle variazioni e del conto consuntivo;
 - e) collabora con il Direttore del centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e amministrativa per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti l'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;
 - f) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio del Dipartimento, con funzioni di segretario verbalizzante e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;
 - g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto dell'Autonomia o dai regolamenti.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento il Responsabile amministrativo può essere sostituito da un altro funzionario o da un collaboratore dell'area amministrativo-contabile.

Articolo 13

Manager didattico

Al Manager didattico si attribuiscono tutte le funzioni stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 14

Comitato per la ricerca

1. All'interno del Dipartimento è costituito un Comitato per la ricerca.
2. Il Comitato per la ricerca, nel rispetto delle prerogative attribuite al Consiglio del Dipartimento dallo Statuto dell'Autonomia e dal presente regolamento, esercita le funzioni di seguito indicate:
 - a) coordinamento e promozione della ricerca;
 - b) reperimento di finanziamenti;
 - c) elaborazione di un piano di sviluppo della ricerca, con fissazione degli obiettivi strategici e operativi;
 - d) valutazione della ricerca e monitoraggio delle performance;
 - e) altre funzioni assegnate dal Consiglio del Dipartimento.
3. Il Comitato per la ricerca è convocato e presieduto dal Coordinatore, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento, ed è composto da 10 docenti del Dipartimento più un rappresentante dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca, eletti in modo che i macrosettori, o aggregazioni di macrosettori affini, presenti all'interno del Dipartimento, vengano rappresentati in misura proporzionale al numero di docenti che ne fanno parte, che restano in carica per tre anni.
4. Al termine di ogni anno accademico il Coordinatore del Comitato sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.
5. Il Coordinatore è eletto tra i docenti del Comitato, resta in carica per tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta.
6. Il Comitato non ha autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione, non dispone di personale proprio, né è dotato di organi di governo e di un regolamento interno di organizzazione e di funzionamento.

Articolo 15

Comitato per la didattica

1. All'interno del Dipartimento è costituito un Comitato per la didattica.
2. Il Comitato per la didattica, nel rispetto delle prerogative attribuite al Consiglio del Dipartimento dallo Statuto dell'Autonomia e dal presente regolamento, esercita le funzioni di seguito indicate:
 - a) coordinamento e promozione della didattica;
 - b) reperimento di finanziamenti;
 - c) elaborazione di un piano di sviluppo della didattica, con fissazione degli obiettivi strategici e operativi;
 - d) valutazione della didattica e monitoraggio delle performance;
 - e) altre funzioni assegnate dal Consiglio del Dipartimento.

3. Il Comitato per la didattica è convocato e presieduto dal Coordinatore, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento, ed è composto da: i Presidenti dei Corsi di Studio, il Direttore della Scuola di Dottorato, il Direttore della Scuola di Specializzazione, il Direttore dell'eventuale Struttura di Raccordo, 1 rappresentante degli studenti, e dal Manager didattico con voto consultivo, che restano in carica per tre anni.

4. Al termine di ogni anno accademico il Coordinatore del Comitato sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

5. Il Coordinatore è eletto tra i docenti del Comitato, resta in carica per tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta.

6. Il Comitato non ha autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione, non dispone di personale proprio, né è dotato di organi di governo e di un regolamento interno di organizzazione e di funzionamento.

Articolo 16

Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire, organizzare e gestire Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca, anche a carattere interuniversitario e internazionale.

2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di ricerca sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti di Ateneo.

3. Al termine di ogni anno accademico il Corso o la Scuola di Dottorato sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

Articolo 17

Corsi e scuole di specializzazione

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire, organizzare e gestire Corsi e Scuole di specializzazione, anche a carattere interuniversitario e internazionale.

2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di specializzazione sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti di Ateneo.

3. Al termine di ogni anno accademico il Corso o la Scuola di specializzazione sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

Articolo 18

Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 19
Assistenza legale

Il Dipartimento utilizza la consulenza legale degli uffici dell'Amministrazione centrale. Nell'adempimento delle funzioni che implicino assunzione di responsabilità civili e penali, il Direttore del Dipartimento può proporre al Consiglio di amministrazione di avvalersi anche di consulenza ed assistenza esterne.

Articolo 20
Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti generali e di quelli di Ateneo.